



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 23/11/2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2006, n. 1665

Legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 - art. 9 - Istituzione Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici - Criteri e principi metodologici per verifica dei requisiti posseduti dagli aspiranti alla nomina. Approvazione schema di avviso pubblico.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. AA.II., confermata dal Dirigente dell'Uff. 3, e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 - art. 9, comma 1, ha previsto l'istituzione, presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS.

La stessa Legge Regionale, art. 9, al comma 2 dispone che, la Giunta Regionale disciplini, con apposito atto, le modalità dei bandi per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi. Il successivo comma 3 dispone che i Direttori Amministrativi e Sanitari siano scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di individuare i criteri e principi metodologici costituenti la cornice di riferimento regionale, ai fini dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti dei direttori amministrativi e sanitari delle Aziende e IRCCS del SSR, sulla base della normativa vigente in materia e precisamente: il D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria", il DPR 10 dicembre 1997, n.484 concernente il "Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria Aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN", ed il CCNL per la Dirigenza SPTA delle Aziende del SSN vigente.

ACCERTAMENTO REQUISITI PER IL DIRETTORE SANITARIO

Premesso che, ai sensi del suddetto D.L.gs n. 502/92 e s.m.i, art. 3 comma 7, il Direttore Sanitario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Laurea in Medicina
- 2) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età
- 3) esperienza quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie

pubbliche o private, di media o grande dimensione;

4) assenza delle cause di incompatibilità previste dai commi 9 e 11 dello stesso art. 3 del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i.

Per quanto attiene il punto 3), l'accertamento del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di direttore sanitario, sarà effettuata sulla base delle disposizioni di cui allo stesso D.L.gs n. 502/92, nonché da quanto previsto dal Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, approvato con il DPR n. 484 del 10/12/1997, artt. 1 e 2, e dal CCNL per la Dirigenza SPTA delle Aziende del SSN vigente per quanto attiene ai requisiti per l'accesso alla dirigenza di struttura complessa, ovvero:

Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, per almeno cinque anni nei sette anni precedenti alla data del presente avviso, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

• Per Enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono (DPR n. 484/97):

- le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS, i Presidi Ospedalieri, i Dipartimenti, le divisioni, i servizi, gli Uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Sanità, delle regioni, delle province, delle province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;

- le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

• Per qualificata direzione tecnico sanitaria, si intende l'essere in possesso del profilo professionale di dirigente e l'aver diretto, nell'ambito degli enti e strutture di cui al punto precedente, le seguenti unità operative:

- Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. 36/94 e successive modifiche e integrazioni

- Le strutture complesse previste dalla stessa L.R. n. 36/94 e successive modifiche e integrazioni.

- Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

- Le strutture operative semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

- Le strutture operative semplici ad elevata competenza tecnico-professionale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

ACCERTAMENTO REQUISITI PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che, ai sensi del suddetto D.L.gs n. 502/92 e s.m.i, art.3 comma 7 il direttore amministrativo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Laurea in discipline giuridiche o economiche

2) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età

3) esperienza quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione.

4) Assenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 del D.L.gs n. 502/92 e

successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene il punto 3), in analogia a quanto innanzi previsto per i Direttori Sanitari, l'accertamento del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo, sarà effettuata sulla base delle disposizioni di cui allo stesso D.L.gs n. 502/92, nonché da quanto previsto dal Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, approvato con il DPR n. 484 del 10/12/1997, artt.1 e 2, al fine della individuazione delle strutture sanitarie di media e grande dimensione, e dal CCNL per la Dirigenza SPITA delle Aziende del SSN vigente, per quanto attiene ai requisiti per l'accesso alla dirigenza di struttura complessa, ovvero:

Svolgimento, per almeno cinque anni, di qualificata attività di direzione tecnico o amministrativa con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

- Per Enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono (DPR n. 484/97):
 - le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS, i Presidi Ospedalieri, i Dipartimenti, le divisioni, i servizi, gli Uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Sanità, delle regioni, delle province, delle province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
 - Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
- Per qualificata attività di direzione tecnico o amministrativa si intende l'essere in possesso del profilo professionale di dirigente e l'aver diretto, nell'ambito degli enti e strutture sanitarie di cui al punto precedente, le seguenti unità operative:
 - Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. 36/94 e successive modifiche e integrazioni
 - Le strutture complesse previste dalla stessa L.R. n. 36/94 e successive modifiche e integrazioni.
 - Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali
 - Le strutture operative semplici dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
 - Le strutture operative semplici ad elevata competenza tecnico-professionale dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Inoltre, si propone l'approvazione dello schema di avviso e relativo fac simile delle domande, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, relativo alle modalità per la presentazione delle istanze per la formulazione degli elenchi degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende e IRCCS del SSR.

COPERTURA FINANZIARIA

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore
Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. AA.II., dal Dirigente dell'Uff.3 e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di approvare i criteri interpretativi e principi metodologici costituenti la cornice di riferimento regionale relativa all'istruttoria per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti per i partecipanti agli avvisi, al fine dell'istituzione degli Albi regionali dei Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende e IRCCS del SSR, indetti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 2006, n. 25, come di seguito riportato

ACCERTAMENTO REQUISITI PER IL DIRETTORE SANITARIO

- Ai sensi del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i, art. 3 comma 7, il Direttore Sanitario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Laurea in Medicina

2) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età

3) Esperienza quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione.

4) assenza cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11, del D.L.gs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene il punto 3), l'accertamento del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di direttore sanitario, sarà effettuata sulla base delle disposizioni di cui allo stesso D.L.gs n. 502/92, nonché da quanto previsto dal Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, approvato con il DPR n. 484 del 10/12/1997, artt.1 e 2, e dal CCNL per la Dirigenza SPTA delle Aziende del SSN vigente, per quanto attiene ai requisiti per l'accesso, alla dirigenza di struttura complessa,

ovvero:

Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, per almeno cinque anni nei sette anni precedenti alla data dell'avviso, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

- Per Enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono (DPR n. 484/97):
 - le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS, i Presidi Ospedalieri, i Dipartimenti, le divisioni, i servizi, gli Uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Sanità, delle regioni, delle province, delle province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
 - Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
- Per qualificata direzione tecnico sanitaria si intende l'essere in possesso del profilo professionale di dirigente e l'aver diretto, nell'ambito degli enti e strutture sanitarie di cui al punto precedente, le seguenti unità operative:
 - Enti, Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. 36/94 e successive modifiche e integrazioni.
 - Le strutture complesse previste dalla stessa L.R. n. 36/94 e successive modifiche e integrazioni.
 - Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
 - Le strutture operative semplici dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Le strutture operative semplici ad elevata competenza tecnico-professionale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

ACCERTAMENTO REQUISITI PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Ai sensi del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i, art. 3 comma 7 il direttore amministrativo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) Laurea in discipline giuridiche o economiche
 - 2) non aver superato il sessantacinquesimo anno di età
 - 3) esperienza quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione.
 - 4) Assenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 dei D.L.gs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene il punto 3), in analogia a quanto innanzi previsto per i Direttori Sanitari, l'accertamento del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo, sarà effettuata sulla base delle disposizioni di cui allo stesso D.L.gs n. 502/92, nonché da quanto previsto dal Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, approvato con il DPR n. 484 del 10/12/1997, artt. 1 e 2, al fine della individuazione delle strutture sanitarie di media e grande dimensione, e dal CCNL per la Dirigenza SPTA delle Aziende

del SSN vigente, per quanto attiene ai requisiti per l'accesso alla dirigenza di struttura complessa, ovvero:

Svolgimento, per almeno cinque anni, di qualificata attività di direzione tecnico o amministrativa con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

- Per Enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono (DPR n. 484/97):
 - le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS, i Presidi Ospedalieri, i Dipartimenti, le divisioni, i servizi, gli Uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Sanità, delle regioni, delle province, delle province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
 - le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

- Per qualificata direzione tecnico sanitaria si intende l'essere in possesso del profilo professionale di dirigente e l'aver diretto, nell'ambito degli enti e strutture sanitarie di cui al punto precedente, le seguenti unità operative:
 - Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. 36/94 e successive modifiche e integrazioni
 - Le strutture complesse previste dalla stessa L.R. n. 36/94 e successive modifiche e integrazioni.
 - Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
 - Le strutture operative semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
 - Le strutture operative semplici ad elevata competenza tecnico- professionale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

- di approvare, al fine di procedere alla istituzione degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 2006, n. 25, lo schema di avviso con relativi fac-simili delle domande, allegati rispettivamente A), B) e C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativi alle modalità per la pubblicazione del bando e la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

- di dare mandato all'Uff. 3 del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute dell'istruttoria per la formulazione degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e IRCCS della Regione Puglia.

- di stabilire che l'istruttoria di cui trattasi deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dal D.L.gs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, nonché sulla base dei criteri e principi metodologici così come innanzi riportati ed approvati.

- di stabilire altresì che, in caso di nomina, il candidato dovrà presentare all'Azienda o Istituto interessato, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso corrispondenti alle dichiarazioni allegare alla domanda di partecipazione, qualora non presentati in allegato alla domanda stessa.

- di disporre la pubblicazione, a cura del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it fissando in trenta giorni dalla pubblicazione nello stesso B.U.R.P. il termine per la presentazione delle domande.
- di stabilire che si provvederà ad aggiornare annualmente gli Albi dei Direttori Amministrativi e dei Direttori Sanitari mediante avviso da pubblicarsi entro il trenta settembre di ogni anno, a partire dal 2007.
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola